INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA: CONVENZIONI TRA ENTI?

V'è un tema di nicchia, ma non privo di rilevanza per il libero Foro, che viene inciso dalle novità di rilievo recentemente introdotte nell'ordinamento in materia di equo compenso e dal nuovo codice dei contratti pubblici: si tratta della liceità o meno di quel tipo di soluzione organizzativa che consentirebbe ad uno o più enti locali, privi di un proprio ufficio legale, di usufruire dell'opera e dei servizi dell'ufficio legale di altro ente (rectius: dei legali incardinati in esso e dipendenti del medesimo), in virtù di semplice adesione negoziale a specifica convenzione predisposta allo scopo.

In tal modo l'incarico viene affidato a Colleghi/e iscritti all'Albo speciale dipendenti enti pubblici, abilitati a prestare la loro opera solo in favore dell'ente di appartenenza (art.15,c.1, lett.b, art.19, c.3, e art.23 della legge professionale n.247/2012).

Pur prendendo in esame le fonti normative riguardanti questo tipo di soluzione organizzativa (art.12 D.Lgs n. 165/2001 e, più propriamente, art. 30

TUEL ed art.12, c.2, finanziaria 2008, legge n. 244/2007), il CNF, in risposta a specifici quesiti di vari COA, ha sempre ribadito il principio di prevalenza del limite posto dal citato art. 23 della legge professionale, a prescindere dalla correttezza più o meno ravvisabile nei modelli organizzativi di razionalizzazione e contenimento dei costi, attuati in applicazione delle citate fonti per costituire un "Ufficio legale comune" (o "Ufficio legale unico").

In ogni caso, a parere del CNF, lo jus postulandi di Colleghi/e iscritti/e all'Albo speciale "dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell'ente pubblico di cui sono dipendenti" (CNF, Rel. Allorio, parere 16 marzo 2016, n.26).

In altre parole: gli obiettivi di razionalizzazione, organizzativa e della spesa, non possono elidere il limite di esercizio dell'attività professionale posto dall'art. 23 L.247/2012.

Siffatte soluzioni organizzative, non rispettose del limite indicato, permangono operative, con effetti lesivi di competenze spettanti al libero Foro.

Inutile negare che in tal modo (illecito, a mio modo di vedere; si vedano anche: Cass., sez. lav., 7992/2018;

Tar Lomb. Mi., 1608/2016; Cons. Stato, sez. V, 2731/2017) ha consentito a Comuni privi di ufficio legale di liberarsi dalle pastoie investigative della Corte dei Conti che, soprattutto dopo l'entrata in vigore del Codice contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, ha convinto tanti funzionari pubblici della (erronea) equiparazione dell'affidamento di un incarico legale all'affidamento di un appalto (rievocando concezioni europee altre rispetto al nostro Ordinamento).

Ciò ha portato alla proliferazione di gare (o sedicenti tali) ed all'abuso del criterio selettivo del massimo ribasso del compenso.

Temi ben noti, magistralmente trattati da Stefano Bigolaro con le sue "Dieci regole per scegliere un Avvocato" (LexItalia.it, 8 gennaio 2020).

La criticata soluzione convenzionale (Ufficio legale comune) ha liberato i funzionari degli enti aderenti dal peso di espletare le procedure di pubblica evidenza (erroneamente ritenute doverose) ed ha consentito loro di beneficiare di costi convenzionati (compensi) particolarmente favorevoli.

Si diceva all'inizio di questa riflessione che le novità introdotte (legge equo compenso e nuovo codice dei contratti pubblici) siano destinate ad incidere a favore della correzione di siffatte soluzioni organizzative non rispettose dell'ordinamento.

Quale contributo ad un auspicato dibattito, ritengo che tanto l'obbligo giuridico (già gravante sulla PA, ora anche su ciascuno di noi iscritti all'Albo Avvocati) di rispettare i parametri dell'equo compenso, quanto il definitivo chiarimento della natura fiduciaria propria degli incarichi legali (che certo non sono appalti!), incarichi non soggetti alla disciplina del codice, consentiranno di superare le illecite soluzioni di cui si è detto, eliminando condizionamenti distorsivi del sistema e contribuendo (anche a favore dei Colleghi più giovani) a garantire il miglior esercizio della nostra professione.

Non mi pare poi secondario considerare che, in un sistema che ripristini la natura fiduciaria dell'incarico, entri in gioco anche l'interesse concreto dell'ente pubblico che conferisce l'incarico, interesse impropriamente posposto all'interesse del funzionario di non patire responsabilità contabili temute: il conferimento dell'incarico, come ogni

determinazione assunta, deve essere congruamente motivato (il rispetto dei principi della 241/90 garantisce la buona amministrazione); quanto al compenso pattuito, la legge equo compenso (L. n.49/2023) garantisce la serenità del funzionario che, nel rispetto dei parametri, dispone la spesa.

Concludo richiamando nuovamente il citato contributo di Stefano, la cui penna è capace di deliziare il lettore anche quando espone il decalogo del buon affidamento (suscitando in me sincera invidia).

Corrado Orienti